Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 1° ottobre | Numero 232

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto odierno, su proposta di S. E. il Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno i signori:

BARZILAI SALVATORE, di Trieste.
BENNATI FELICE, di Capodistria.
BOMBIG GIORGIO, di Gorizia.
CHERSICH INNOCENTE, di Parenzo.
CONCI ENRICO, di Trento.
MAYER TEODORO, di Trieste.
MALFATTI VALERIANO, di Rovereto.
PICCOLI GIORGIO, di Trieste.
TAMBOSI ANTONIO, di Trento.

Roma, 30 settembre 1920.

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione del R. decreto 8 luglio 1920, n. 973, che apporta modificazioni a quello 2 settembre 1919, n. 1588, relativo alla sistemazione del personale avventizio delle ferrovie dello Stato, avvenuta nel n. 167 della *Gazzetta ufficiale*, al 4° capoverso del punto 4° del decreto stesso, è stato stampato:

« *Detti agenti saranno nominati in prova collo stipendio iniziale delle tabelle organiche del grado 2°* », mentre invece doveva dirsi « *del grado* 11° » (undecimo), come è indicato nel testo originale.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1311 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, fissato dall'articolo 27 del testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), è prorogato, per il rendiconto dell'esercizio 1919-920, a tutto il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1322 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1° del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1804, è convertito in legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al qui annesso Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919, e le cui ratificazioni furono depositate il 16 luglio 1920.

Art. 3.

I territori attribuiti all'Italia con questo Trattato e con gli atti successivi fanno parte integrante del Regno d'Italia.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle colla legislazione vigente in quei territori e in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali.

Art. 5.

Con decreto Reale sarà dichiarato il giorno in cui dovrà considerarsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra, e saranno determinate le modalità per il passaggio allo stato di pace.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — ROSSI — FERA — FACTA — MEDA — BONOMI — SECHI — CROCE — PEANO — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA — PASQUALINO-VASSALLO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Avvertenza. — Il testo del trattato sarà pubblicato in un prossimo numero della *Gazzetta*.

Il numero 1314 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1651, in data 9 settembre 1917, che istituì presso il Ministero per le armi e munizioni apposita Commissione per risolvere le vertenze sorte, in dipendenza dello stato di guerra, negli appalti per lavori e forniture;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 214, in data 14 febbraio 1918, che istituì presso il Ministero della guerra una Commissione per l'esame delle controversie sorte, in dipendenza dello stato di guerra, con assuntori di provviste e lavorazioni militari;

Ritenuto che siano cessate le cause per le quali sorsero le predette istituzioni di carattere eccezionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali in data 9 settembre 1917, n. 1651, e in data 14 febbraio 1918, n. 214, cessano di avere vigore, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le predette Commissioni continueranno a funzionare non oltre il 31 dicembre 1920, soltanto per l'esame delle controversie che alla data di pubblicazione del presente decreto siano state già aperte con regolare atto delle Ditte interessate.

Le controversie sulle quali alla data del 31 dicembre 1920 le Commissioni non abbiano ancora emesso il proprio parere, saranno definite con le norme comuni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1208 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2065, e 74, primo comma del decreto-legge di pari data, n. 1971, e le modificazioni apportate col decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Veduti i decreti-legge 15 aprile 1920, n. 457, e 4 maggio 1920, n. 564, e 7 giugno 1920, n. 741;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I gradi nella carriera dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi sono i seguenti:

Nella carriera di concetto:
ispettore superiore;
agente superiore o ispettore;
agente capo;
agente.

Nella carriera d'ordine:
archivista;
applicato.

Nella carriera del personale subalterno:
usciere capo;
usciere.

Art. 2.

Le promozioni al grado d'ispettore superiore sono conferite a scelta, per merito comparativo, coi criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e previo parere del Consiglio di amministrazione, tra gli agenti superiori od ispettori.

Art. 3.

Le promozioni al grado di agente superiore ed ispettore sono conferiti a scelta, per merito comparativo, con le modalità di cui all'articolo precedente tra gli agenti capi che abbiano compiuto, all'atto della vacanza del posto, non meno di cinque anni di effettivo servizio nel grado.

Art. 4.

L'incarico delle funzioni di ispettore è affidato, con decreto Ministeriale, ad agenti superiori che abbiano dimostrato di possedere attitudini al disimpegno delle funzioni stesse.

Art. 5.

Le promozioni al grado di agente capo sono conferite agli agenti esclusivamente mediante concorso per esami.

Sono ammessi al concorso gli agenti, i quali alla data del decreto che lo bandisce abbiano almeno compiuto sei anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 6.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario.

L'esame di coltura consta di tre prove scritte e di una orale.

Delle prove scritte due sono di carattere teorico e la terza consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico pratico, riguardanti le discipline attribuite alla competenza delle agenzie delle imposte dirette.

La prova orale consiste in una discussione su tali materie.

Il programma relativo sarà annesso al bando del concorso.

Pel giudizio sul servizio prestato, la Commissione tiene presenti, oltre i titoli, i lavori di ufficio e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato dal capo ufficio, alla cui dipendenza il candidato sia stato, e, ove lo reputi opportuno, può anche udire lo stesso capo ufficio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è composta di un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente, di un consigliere della Corte dei conti, di un professore ordinario di Regia università o Istituto superiore di commercio e del direttore generale delle imposte dirette, o di chi ne fa le veci, e di un altro membro scelto fra i direttori capi di divisione del Ministero delle finanze o fra gli ispettori superiori delle imposte dirette.

Art. 8.

Le nomine al grado di agente sono conferite in seguito ad esame di concorso. Per l'ammissione al concorso, oltre ai requisiti generali stabiliti per la nomina ad impiego civile, si richiede la laurea in giurisprudenza od il diploma conseguito in uno degli Istituti superiori di commercio, o nel R. Istituto di scienze sociali.

L'esame consiste in tre prove scritte ed in una orale, atte a dimostrare la coltura letteraria, giuridica ed economico-finanziaria del candidato.

Il programma relativo sarà annesso al bando di concorso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri dei quali uno scelto tra i consiglieri di Stato, presidente, uno tra i professori di R. Università o Istituto superiore di commercio, due tra i funzionari del Ministero delle finanze di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione e uno tra gli ispettori superiori delle imposte dirette.

Art. 10.

L'esame di concorso per la promozione al grado di archivista consta di due prove scritte ed una orale.

Delle prove scritte una è di carattere teorico e la seconda consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico, riguardanti la conservazione del catasto, la tenuta dei registri ed il servizio d'ordine nelle agenzie. La prova orale consiste in una discussione sulle materie anzidette.

La Commissione esaminatrice è composta di un referendario del Consiglio di Stato, presidente, di un direttore capo divisione amministrativo e di un agente superiore delle imposte dirette.

Art. 11.

I posti di applicato, disponibili per mancanza di aspiranti fra coloro che vi abbiano diritto in forza delle vigenti disposizioni, sono conferiti in seguito ad esame di concorso tra coloro che, oltre a possedere i requisiti generali per la nomina ad impiego civile, siano muniti del diploma di licenza del ginnasio o delle Regie scuole tecniche o commerciali.

L'esame consiste di due prove scritte e di una orale atte a dimostrare la coltura letteraria e la conoscenza degli elementi di contabilità secondo il programma che sarà annesso al bando di concorso.

La Commissione esaminatrice è composta di un referendario del Consiglio di Stato, presidente, di un direttore capo divisione amministrativo e di un segretario del Ministero delle finanze.

Art. 12.

I posti di usciere, disponibili per mancanza di aspiranti fra gli aventi diritto in forza delle disposizioni in vigore, sono conferiti a scelta, sentito il Consiglio di amministrazione, nel seguente ordine di precedenza:

a) invalidi di guerra o feriti in combattimento, designati dall'Opera nazionale, che abbiano l'attitudine fisica necessaria per disimpegnare l'impiego cui aspirano;

b) agli orfani di guerra;

c) agli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente.

Gli aspiranti devono sapere leggere e scrivere e non avere superato l'età di 45 anni.

Art. 13.

Nella prima applicazione della tabella *I* allegata al decreto-legge del 23 ottobre 1919, n. 2065, i posti di usciere sono conferiti a scelta,

sentito il Consiglio di amministrazione, agli inservienti o custodi avventizi in servizio almeno da un anno presso le agenzie delle imposte dirette, riconosciuti in condizioni tali da disimpegnare utilmente le loro mansioni.

Art. 14.

Le disposizioni emanate col decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971, per tutto quanto non sia stato diversamente regolato col presente decreto e con quello del 15 aprile 1920, n. 457, sono applicabili al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi.

Quando nelle disposizioni stesse sia stabilito che la loro applicazione debba aver luogo entro un termine decorrente dalla data di pubblicazione del citato decreto-legge, detto termine avrà inizio, nei riguardi del detto personale, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio passivo del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1335 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il ruolo tecnico e speciale per il personale dei monopolî industriali approvato con decreto-legge Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato, ed il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

In relazione all'art. 74 del detto R. decreto-legge n. 1971;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale del ruolo tecnico e speciale dei monopolî industriali, approvato con decreto-legge Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, sono estese le seguenti disposizioni del detto R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971:

a) art. 16, comma 2°, e articoli 24 a 30 (fondo per assegni di cointeressenza;

b) art. 17 (norme per il conferimento degli aumenti di stipendio);

c) art. 19 (ritardi nel conferimento degli aumenti di stipendio per assenze dall'ufficio);

d) art. 40, comma 3° e 4° (abbreviazioni dei periodi per raggiungimento dello stipendio massimo);

e) articoli 55, 56, 57, 58 (dispensa dal servizio);

f) articoli 59 e 62 (collocamento a riposo);

g) articoli 65, 66, 68, 69 (concorsi per titoli);

h) articoli 70 e 71 (controversie derivanti dalla applicazione dei ruoli aperti);

i) articoli 31 e 72 (gerarchia).

Art. 2.

I termini di cui agli articoli 55, 59, 62, 65 del suddetto R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ai collocamenti a riposo degli impiegati che siano già in possesso dei due requisiti di cui al 2° comma dell'art. 59, sarà provveduto con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1342 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la grande urgenza di dare applicazione ai provvedimenti relativi al credito ed ai contratti agrari nelle Provincie del Mezzogiorno e delle isole, danneggiate dalla siccità; contenuti nel disegno di legge relativo, per quella parte che ha ottenuto l'approvazione dei due rami del Parlamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la giustizia e per gli affari di culto e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli Istituti che compiono operazioni di credito agrario nel Mezzogiorno e nelle isole, ai sensi delle leggi vigenti in materia, è concesso un termine utile di 90 giorni dalla scadenza per elevare il protesto delle cambiali agrarie che furono emesse in dipen-

denza di prestiti a beneficio di terreni coltivati a cereali con scadenza dal 1° agosto al 30 ottobre 1920.

A favore dei detti Istituti decorreranno gli interessi di mora dal giorno della scadenza degli effetti in misura non superiore al 6 per cento.

Art. 2.

Gli Istituti che compiono operazioni di credito agrario sono autorizzati, indipendentemente da ogni disposizione di leggi, regolamenti e statuti, a consentire il parziale o totale rinvio e la ratizzazione del pagamento del debito dei cerealicultori gravemente danneggiati dalla siccità nei Comuni del Mezzogiorno e delle isole.

In tal caso l'interesse di mora non potrà eccedere il 6 per cento e il residuo debito sarà garantito, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, sul prodotto delle annate, sul cui raccolto andranno a scadere le quote del debito ratizzato.

Il debitore che cessi dalla coltivazione del fondo decadrà dal beneficio del termine.

Art. 3.

Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali, che operano nei Comuni di cui all'art. 2, inizieranno la concessione delle sovvenzioni per le nuove semine a partire dal 1° agosto 1920.

A tale concessione sono ammessi anche gli agricoltori a favore dei quali sia accordato il rinvio e la ratizzazione del debito ricadente sul raccolto del 1920, ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

Nei comuni delle provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Potenza e del circondario di Ariano di Puglia, nei quali il raccolto dei cereali è stato gravemente danneggiato dalla siccità, è consentita la rateazione della rimanenza dei debiti per le sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato e del Banco di Napoli, scadenti sul raccolto del 1920.

L'elenco dei detti Comuni sarà compilato, sentite le relative Deputazioni provinciali, dal Ministero di agricoltura, con decreto non soggetto a gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 5.

Tale rimanenza sarà ripartita, insieme con gli interessi di mora, in quattro annualità.

La prima di esse, ricadente sul prodotto del 1921, sarà costituita da un decimo dell'ammontare complessivo, e ciascuna delle tre successive da tre decimi dell'ammontare stesso.

L'interesse di mora è stabilito nella misura del 3 e mezzo per cento a favore dello Stato, di cui il mezzo per cento sarà ritenuto dalle Casse provinciali di credito agrario.

Sull'ammontare delle anticipazioni corrispondenti all'importo dei debiti come sopra rimandati, cessa la decorrenza degli interessi del 3 per cento a carico delle Casse provinciali, di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, ed all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1414.

Per la Basilicata l'interesse di mora del 3 e mezzo per cento sarà totalmente ritenuto dalla Cassa provinciale di credito agrario a sensi del disposto dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190.

Art. 6.

Il pagamento delle quote rateali di cui all'articolo precedente, è garantito, per le rispettive annate, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, dal privilegio ivi contemplato e compete alla Cassa provinciale di credito in confronto di qualunque possessore, coltivatore e conduttore del fondo.

Ove il raccolto in alcuna delle annate venga a mancare, il privilegio per la rata rispettiva passa sui frutti delle annate successive sempre entro il limite massimo del quadriennio del periodo di ratizzazione.

Art. 7.

Qualora il debitore prenda in locazione altro fondo il privilegio di cui all'articolo precedente si eserciterà in confronto di esso locatore o di ogni altro creditore privilegiato, anche rispetto al nuovo fondo locato.

Art. 8.

Il rimborso delle quote rateali sarà fatto con le norme dei decreti Luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 55, e 30 giugno 1918, n. 1025, in quanto applicabili.

Le spese per l'aggio ai ricevitori del registro sono a carico dei debitori.

Art. 9.

Nei comuni della provincia di Foggia, indicati nell'art. 4, è inoltre data facoltà agli affittuari:

a) di prorogare alla fine dell'anno agrario 1922-1923 le locazioni, che scadono nel triennio, alle stesse condizioni degli attuali contratti, intendendosi risoluti di diritto ovvero in caso di accordo tra locatore e locatario sospesi i contratti stipulati dai proprietari in vista della scadenza delle locazioni con il presente decreto prorogate.

Per i fondi che per ragione di rotazione agraria restano nella totalità per un anno a maggese nuda, il rinvio si prolungherà anche oltre il 1923 e fino a che il periodo di detta rotazione sia esaurito;

b) di pagare la corrisposta stessa in due rate annuali sul raccolto delle annate agrarie 1920-1921 e 1921-1922. Il debitore decade dal beneficio di tale ratizzazione nel caso che cessi dalla coltivazione del fondo.

Art. 10.

Nei comuni della Sicilia maggiormente colpiti dalla siccità, l'affittuario di fondi il cui estaglio non superi le L. 2000, può domandare la proroga della scadenza dell'affitto, verificatasi durante l'anno corrente, fino all'anno colonico 1921-1922, a condizione che il raccolto del fondo sia stato distrutto dalla siccità oltre la metà; e ciò richiedendolo, in caso di contestazione, alle Commissioni arbitrali di cui al decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880.

L'elenco dei Comuni, in cui tale facoltà può essere esercitata, sarà compilato con la procedura stabilita all'articolo 4.

Art. 11.

Le Commissioni arbitrali mandamentali, di cui al decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, potranno, sulla istanza del locatore, da prodursi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, negare l'esercizio della facoltà, di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 9 o ridurre i termini ivi previsti, quando il locatore possa dimostrare che il conduttore perdette per la siccità meno della metà del raccolto medio o fu compensato della perdita risentita nella cerealicoltura col prodotto delle culture arboree e dell'industria armentizia dello stesso fondo.

L'appello dalle decisioni delle Commissioni, nei casi in cui è ammesso dalle vigenti leggi, è di competenza del tribunale civile.

Art. 12.

Agli effetti del presente decreto e per goderne i benefici sono considerate conduttrici le associazioni e le cooperative agricole, che, a norma del decreto 2 settembre 1919, n. 1633, abbiano occupato terre incolte o mal coltivate.

Art. 13.

La parte del fondo di cui al R. decreto 13 marzo 1920, n. 431, che risulterà disponibile nell'annata agraria 1920-921, sarà impiegata in sovvenzioni per la cerealicoltura nell'annata agraria stessa esclusivamente nei comuni delle provincie di Foggia, Bari, Campobasso e Potenza indicati nel capoverso dell'art. 4.

Art. 14.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — FERA — MEDA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 24 settembre 1920, in Marina di Sellia, provincia di Catanzaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 30 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	160 66	New York	23 92
Londra	83 85	Berlino	38 85
Svizzera	385 78	Vienna	10 16
Spagna	350 —	Praga	—
Oro	332 45		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	68 66	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	71.50	—

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Martignana Po, in provincia di Cremona, è stato, con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 9 settembre 1919:

Stasi cav. Angelo, colonnello, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da causa di servizio.

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di agente di cambio.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Pettore Alberto, agente di cambio, residente ed esercente in Napoli, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza, per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, è fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 4,50 0/0	1811	Beneficio parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano di Ciconicco, frazione del comune di Fagagna (Udine) . . . . L.	4 50

Roma, 1° ottobre 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1913, num. 50, e 14 giugno 1914, num. 568;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 250 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato avendo prestato servizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore, o sia stato insignito della croce di guerra.

Non sono ammessi al concorso:

1° coloro che compiono gli anni 21 al di là del giorno stabilito per cominciare le prove di esame;

2° coloro che compiono gli anni 35 dopo che scada il termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 ottobre 1920.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*) e *d*) del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 30 gennaio 1913, n. 50.

Neppure sono ammessi coloro che presentatisi in due precedenti concorsi, in qualunque tempo tenuti, furono dichiarati non idonei per qualsiasi causa, o si ritirarono dopo aver preso parte ad alcuna od alcuno delle prove scritte ed orali e non riportarono nelle medesime almeno sei voti.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, e le disposizioni contenute nel R. decreto 30 gennaio 1913, n. 50, con le modificazioni disposte dal R. decreto 14 giugno 1914, n. 568, e dal R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto amministrativo;
c) diritto penale;
2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:
Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 20, 21, 22 dicembre 1920, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno conseguito almeno sei voti su dieci in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 77 punti sopra 110 e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno preferiti coloro che, avendo prestato servizio in guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore ed in via sussidiaria coloro che siano stati insigniti della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data al più anziano di età.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso. La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente, non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario sarà corrisposta una indennità in ragione di lire duecentocinquanta mensili.

Art. 11.

Compiuti almeno tre mesi di tirocinio effettivo, gli uditori anzidetti saranno nominati giudici o sostituti procuratori del Re con le norme indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269.

Roma, 23 settembre 1920.

Il ministro
FERA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1920, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1920, reg. n. 8 agricoltura, fol. n. 354, col quale è stato indetto un concorso a premi a favore dell'industria della pesca nelle acque lagunari;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio di tale industria anche nelle colonie italiane, e nelle terre redente, e di concedere una congrua proroga del termine stabilito per la presentazione della relazione sull'opera compiuta da ciascun concorrente;

Decreta:

Art. 1.

Al suddetto concorso possono prender parte anche i cittadini ed Enti italiani che esercitano l'industria della pesca nelle acque lagunari delle colonie italiane, ed i cittadini ed Enti che la esercitano nelle terre redente.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della relazione sull'opera compiuta da ciascun concorrente è prorogato al 20 aprile 1921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 31 agosto 1920.

Per il ministro
PALLASTRELLI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1920, registrato alla Corte dei Conti l'11 maggio 1920, reg. n. 9 agricoltura, f. n. 3, col quale è stato indetto un concorso a premi a favore dell'industria della pesca nelle acque marine;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio di tale industria anche nelle colonie italiane e nelle terre redente, e di concedere una congrua proroga del termine stabilito per la presentazione della relazione sull'opera compiuta da ciascun concorrente;

Decreta:

Art. 1.

Al suddetto concorso possono prender parte anche i cittadini ed Enti italiani che esercitano l'industria della pesca di mare nelle colonie italiane, ed i cittadini ed Enti che la esercitano nelle terra redente.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della relazione sull'opera compiuta da ciascun concorrente, è prorogato al 20 aprile 1921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 31 agosto 1920.

Per il ministro
PALLASTRELLI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1920, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1920, reg. n. 8 agricoltura, f. n. 355, col quale è stato indetto un concorso a premi a favore dell'industria della pesca nelle acque dolci pubbliche e private;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio di tale industria anche nelle colonie italiane e nelle terre redente, e di concedere una congrua proroga del termine stabilito per la presentazione della relazione sull'opera compiuta da ciascun concorrente;

DECRETA:

Art. 1.

Al suddetto concorso possono prender parte anche i cittadini ed Enti italiani che esercitano l'industria della pesca d'acqua dolce nelle colonie italiane, ed i cittadini ed Enti che la esercitano nelle terre redente.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della relazione sull'opera compiuta da ciascun concorrente è prorogato al 20 aprile 1921.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 agosto 1920.

Per il ministro
PALLASTRELLI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.